



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo con il Comune di Bagnolo del Salento per l'utilizzo della graduatoria già approvata, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico", cat. C, posizione economica C1. - Approvazione schema di accordo

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA		Si

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 90 del 23-10-2020 recante “MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022”, è stata approvata la nuova dotazione organica di personale ed è stata, tra l’altro, prevista per l’anno 2020 l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (50%) di n. 1 unità di Istruttore Tecnico”, cat. C, posizione economica C1, da assegnare al III Settore Tecnico, mediante mobilità, utilizzo graduatorie da altri enti, concorso;
- con nota prot. n. 4297 del 21-09-2020, inviata tramite posta elettronica, al Ministero della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.eii., è stata richiesta l’assegnazione di personale indisponibilità per la copertura del posto di “Istruttore Tecnico”, cat. C, da assegnare al Settore Tecnico del Comune di Zollino;
- ai sensi di quanto disposto dell’art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e dell’art. 3, comma 9, lettera b), paragrafo 2), della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono decorsi i 45 giorni previsti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 da parte del Ministero, senza alcuna assegnazione al Comune di Zollino di personale dipendente in disponibilità;
- con propria Deliberazione n. 103 del 23.11.2020 si dà indirizzo al Responsabile del II Settore–Economico Finanziario e Socio Culturale di procedere all’assunzione di n.1 istruttore tecnico cat. C a tempo indeterminato e parziale (50%) tramite utilizzo di graduatorie approvate da altri enti dello stesso comparto;
- con Determinazione n.107 del Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Socio Culturale (r.g. n. 242), è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni Locali per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, con relativo schema di domanda di partecipazione;
- l'ente titolare dell'unica graduatoria utile non ha fatto pervenire la disponibilità all'utilizzo della stessa;
- con Determinazione R.G. n. 7 del 25.01.2021 si è chiuso il procedimento avviato con determinazione R.G. n. 242/2020;
- con nota prot. N. 327 del 20.01.2021 si è provveduto ad inviare a tutti i comuni della provincia di Lecce la disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti di istruttore tecnico categoria C part time;
- con nota prot. N 572 del 03.02.2021 è pervenuta la graduatoria del Comune di Sogliano Cavour per la copertura di n. 1 posto part time di istruttore tecnico cat. C, i cui candidati sono risultati già in forza presso altri Enti;
- con nota prot. N. 730 del 10/02/2021, è pervenuta la graduatoria del Comune di Bagnolo del Salento, della quale il primo candidato utile è risultato essere l’Ing. Presicce Valerio.
- con nota prot. N. 811 del 12/02/2021 è pervenuta la graduatoria del Comune di Parabita, per la copertura di 1 posto a tempo pieno di istruttore tecnico cat. C;
- non potendo utilizzare la graduatoria del Comune di Parabita, poiché a tempo pieno, con nota. Prot. N. 796 del 12.02.2021, si è provveduto a chiedere la disponibilità all’assunzione all’Ing. Presicce Valerio
- il candidato Ing. Presicce Valerio ha manifestato con pec del 14.02.2021, la disponibilità all’assunzione presso il Comune di Zollino a tempo indeterminato e parziale (18 ore);

RICHIAMATI:

- l’art. 9 della legge n. 3/2003, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della legge 400/1988;
- l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, il quale prevede che, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.165/2001, così come modificato da D.L.n.101/2013, che stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie

vigenti per concorsi a tempo indeterminato;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25-2-2004, che precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (...), possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente, in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni e nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del D.Lgs.n.165/2001;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l'art. 2, che stabilisce che "in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria...";

- la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19-05-2011, n. 864, in cui il collegio chiarisce che l'art. 3, comma 61, della legge 350/2003, e l'art.9 della legge 3/2003, si applicano anche alle amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal Consiglio comunale ex art. 30 del TUEL;

TENUTO CONTO che, come ribadito dalla sopra citata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, e da un parere della sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 124/2013), l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura alla indizione della procedura concorsuale; l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, infatti, trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATE le interpretazioni più estensive della giurisprudenza, del TAR Veneto, Sentenza n. 864/2011 e del TAR Basilicata, Sentenza n. 574/2011, che, premiando l'autonomia amministrativa, come pure gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, consentono tali assunzioni anche attraverso un accordo successivo tra amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la categoria professionale richiesti nel posto da ricoprire corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare;

VISTA la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ed in particolare l'art. 17, che tra l'altro dispone:

"dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti dal medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1-ter....omissis...1-quater...omissis...la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni".

VISTO l'art.1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, il quale al comma 147 disciplina il periodo di validità delle graduatorie;

TENUTO CONTO dell'assenza di graduatorie concorsuali proprie;

VISTO l'art. 71 bis del Regolamento dei servizi e degli Uffici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03.07.2013 come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 11.11.2020 che disciplina l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità di altri enti.

PRESO ATTO:

- 1) Che ai sensi del comma 3, del suddetto art. 71 ter del regolamento degli uffici e dei servizi l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;

ATTESO che l'accordo per l'utilizzo di graduatorie vigenti è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art. 15 della Legge 241/1990, la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.lgs nr. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'accordo che sarà sottoscritto con il Comune di Bagnolo del Salento per l'assunzione di personale con profilo professionale Istruttore tecnico geometra, cat. "C", con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali;

VISTO lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria sopraelencata, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art.107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza.

VISTA la L. n. 241 del 7-8-1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia dei dati personali", il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs.101/2018;

VISTI i vigenti CC.CC.NN. di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Di approvare lo schema di accordo allegato, proposto dal Comune di Zollino per l'utilizzo della graduatoria di merito del Comune di Bagnolo del Salento, approvata con Determinazione dirigenziale R.G. n. 299/2020, ai sensi del citato art. 71-ter" del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zollino al solo fine dell'assunzione del candidato Presicce Valerio, idoneo 5 classificato (primo utile nello scorrimento), per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 unità col profilo di "Istruttore Tecnico" cat. C, posizione economica C1, da assegnare al III Settore Tecnico

Di dare mandato al Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Socio Culturale di procedere con tempestività alla sottoscrizione dell'accordo in questione e all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'assunzione di ruolo nel Comune di Zollino del suddetto candidato Presicce Valerio.

Di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line del Comune e nell'apposita "Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi".

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata analoga votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134- IV comma-T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO E IL COMUNE DI ZOLLINO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA TRAMITE L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 88,89 % DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO

TRA

Il Comune di Bagnolo del Salento rappresentato da, Responsabile del servizio che agisce in nome e per conto dell'ente;

E

Il Comune di Zollino rappresentato da, Responsabile, che agisce in nome e per conto dell'ente;

Premesso che:

- l'art. 35, comma 7, d.lgs. 165/2001 dispone: *“Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina [...] le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”*;

- l'art. 91, comma 4, TUEL dispone: *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”*;

- l'art. 1, c. 147, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone quanto segue: *“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:*

a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”

- l'art. 3, c. 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della predetta legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

- la delibera n. 124/2013 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, afferma che la lettera e lo scopo della norma non consentono di ancorare il previo accordo di cui alla legge 350/2003 a una data anteriore alla approvazione della graduatoria;

- la circolare n. 5/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione conferma l'interpretazione per la quale l'accordo tra amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie non deve necessariamente avvenire precedentemente all'approvazione delle medesime, ma può concludersi anche dopo la pubblicazione delle stesse;

Rilevato che risulta che il Comune di Bagnolo del Salento con atto del Responsabile del Servizio n. 299 R.G. del 24.11.2020, ha approvato la graduatoria di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e *part-time* 88,89% di n. 1 posto di Istruttore tecnico geometra, cat. C;

Dato atto, altresì, che l’individuazione del Comune di Bagnolo del Salento con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo dell’idonea graduatoria, soddisfa il criterio individuato dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zollino;

Dato atto:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/_____ il Comune di Zollino ha approvato lo schema del presente accordo ai fini della sua sottoscrizione e dell'utilizzo della graduatoria di che trattasi;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/_____ il Comune di Bagnolo del Salento ha approvato lo schema del presente accordo ai fini della sua sottoscrizione e dell'utilizzo della graduatoria di che trattasi;

Richiamato l'art. 19 del CCNL del 21.05.2018 per il comparto "Funzioni Locali" relativo alle procedure di assunzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Bagnolo del Salento autorizza il Comune di Zollino a utilizzare, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la propria graduatoria a tempo indeterminato e parziale (88,89%) degli idonei del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di categoria C, Istruttore tecnico geometra, approvata con determinazione n. 299 R.G. del 24.11.2020;

2. Il Comune di Zollino si impegna a comunicare al Comune di Bagnolo del Salento tempestivamente, le assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in oggetto;

3. Il Comune di Zollino effettua le proposte di assunzione nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato con altro ente;

4. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Zollino da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Zollino e il candidato stipulano il contratto individuale di lavoro;

5. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;

6. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Zollino non pregiudica in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo;

7. La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data dell'avvio della medesima procedura.

8. Il presente accordo è valido dalla data di stipula e resta valido fino alla data di scadenza della graduatoria in essere presso il Comune di Bagnolo del Salento.

....., li

Per il Comune di Zollino

Per il Comune di Bagnolo del Salento

.....

.....

OGGETTO: Accordo con il Comune di Bagnolo del Salento per l'utilizzo della graduatoria già approvata, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico", cat. C, posizione economica C1. - Approvazione schema di accordo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **05/03/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **05/03/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

Deliberazione n° **20** del **08/03/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **08/03/2021** al n. **141** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **23/03/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO